



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 392 / 2025

PUNTO 40 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 24/03/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 293 / DGR del 24/03/2025

OGGETTO:

Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e del Decreto MASAF n. 289235 del 28.6.2024 di attuazione nazionale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1468.



19daefcb



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin Francesco Calzavara Federico Caner Cristiano Corazzari Manuela Lanzarin Valeria Mantovan Roberto Marcato	Assente Presente Presente Presente Presente Presente Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e del Decreto MASAF n. 289235 del 28.6.2024 di attuazione nazionale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1468.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l'anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il regime di “Condizionalità Rafforzata”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (di seguito CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (di seguito BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il regime di Condizionalità Rafforzata, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato III e dalla Sezione 2 – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel dettare le regole di Condizionalità Rafforzata, elenca i tre Settori specifici in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA:

- il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- la salute pubblica e delle piante;
- il benessere degli animali.

I Settori richiamati sono a loro volta suddivisi in 7 temi: cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento); acqua; suolo (protezione e qualità); biodiversità e paesaggio (protezione e qualità); sicurezza alimentare; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

La Politica Agricola Comune 2023-2027 ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell’aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una “architettura verde”, quale strumento funzionale a massimizzare l’ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

La Condizionalità Rafforzata mantiene quindi il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di norme relative alle BCAA e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening, nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri. Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione e Malattie degli animali



previsti nella passata programmazione; gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati. Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è stato il Requisito minimo sul benessere animale.

Con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvando con esso anche i contenuti delle BCAA di Condizionalità Rafforzata, successivamente ripresi e formulati insieme ai CGO all'interno dello specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) n. 147385 del 9.3.2023, approvato d'intesa con le Regioni nella seduta del 2.3.2023 e successivamente modificato ed integrato con Decreto MASAF n. 96279 del 27.2.2024 e con Decreto MASAF n. 101344 del 29.2.2024.

Le disposizioni normative nazionali contenute nel DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 sono state da ultimo modificate da successivo DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024, a seguito degli adeguamenti normativi recati dal Regolamento (UE) n. 1468 del 14.5.2024 che ha introdotto, già a partire del 1° gennaio 2024, una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.

Inoltre, il DM MASAF n. 289235/2024 ha trasposto nell'ordinamento nazionale, così come indicato dal Regolamento (UE) 2024/1468, alcune semplificazioni inerenti il sistema di controllo e sanzione della Condizionalità Rafforzata.

Tali semplificazioni della PAC, individuate a livello comunitario e nazionale, con validità a partire dal 1° gennaio 2024, sono state quindi recepite a livello regionale con l'approvazione della DGR n. 817 del 12.7.2024, che ha disposto, tra l'altro, le modifiche delle disposizioni regionali relative alla norma BCAA7 “*Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse*” e alla norma BCAA8 “*Elementi caratteristici del paesaggio*”.

Vale la pena evidenziare che relativamente agli obblighi previsti dalla BCAA7 la Commissione europea ha risposto affermativamente ad una specifica richiesta degli Uffici del MASAF in merito alla possibilità di consentire o meno l'adozione della diversificazione culturale già dal 2025 anche ai beneficiari che hanno intrapreso la rotazione biennale nel 2024 (e che avrebbero dovuto concluderla nel 2025). Pertanto, gli agricoltori sono liberi di scegliere di applicare la diversificazione delle colture nel 2025, indipendentemente dalla scelta culturale effettuata e dalla gestione adottata nel 2024.

Infine, si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 42 del 17.3.2023 e s.m.i., qualora una violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni; in tal caso i beneficiari sono informati dall'Organismo Pagatore AVEPA della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare e sono tenuti a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale, di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per quanto argomentato, i vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata che devono trovare applicazione nell'anno 2025 sono dettagliati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun CGO e BCAA, il campo di applicazione, i criteri, le norme e le deroghe nella Regione del Veneto per l'anno 2025. Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MASAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del sopra citato DM n. 147385/2023 e s.m.i., al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità Rafforzata con quelle del richiamato Decreto ministeriale, in data 25.2.2025 con nota del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 98809 è stato trasmesso al Ministero il testo del presente provvedimento in bozza. Successivamente, con nota n. 111444 del 11.3.2025 il MASAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Inoltre, sulla base dei contenuti del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i. e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA coordinamento, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli – con propria Circolare, sentite le Regioni e le Province autonome, sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità Rafforzata per il 2025.



Sulla base della presente deliberazione, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2025, con riferimento alla relativa Circolare AGEA di controllo e al presente provvedimento. Il manuale operativo e le check-list di controllo saranno sottoposti a preventiva verifica da parte degli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Pertanto, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità Rafforzata per la campagna 2025, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell’**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati CGO e BCAA, nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 e s.m.i. del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i. «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.5.2024 n. 1468 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24.5.2024), entrato in vigore il 25.5.2024, recante la semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 289235 del 28.6.2024 di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 12.7.2024, che attua le disposizioni approvate dal Regolamento (UE) n. 1468/2024 di semplificazione di determinate norme della PAC, a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 79 del 16 marzo 2023 che fornisce indicazioni applicative regionali riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

VISTO il parere favorevole del MASAF del 11/03/2025 n. 111444, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità Rafforzata della Regione del Veneto per l’anno 2025;



VISTO l'art. 2, comma 2 della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le disposizioni regionali applicative per l'anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027, in recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e del Decreto MASAF n. 289235 del 28.6.2024, così come individuate nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell'azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri di Condizionalità Rafforzata sono quelle individuate ai sensi di quanto indicato all'art. 4, comma 4 del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i.;
4. di stabilire che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale sono quelli definiti dall'Allegato 2 al Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2025;
5. di dare atto che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2025, in applicazione della relativa Circolare AGEA di controllo e della presente deliberazione;
6. di disporre, preventivamente alla diffusione, che il manuale operativo AVEPA delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi ed in loco nella campagna 2025 siano trasmessi alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



157d4eda



**CONDIZIONALITA' RAFFORZATA (Anno 2025)**

Nel presente documento sono richiamate le definizioni relative agli ambiti di applicazione come di seguito definiti:

- a) **superfici a seminativo**, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera q) del DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i.: "terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali";
- b) **superfici non utilizzate a fini produttivi (terreni a riposo)**, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r del DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali: "si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda";
- c) **colture permanenti**, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i: "colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali";
- d) **prato permanente**, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i: "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti";
- e) **qualsiasi superficie dell'azienda** beneficiaria dei pagamenti, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i:
 - beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
 - beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.



ZONA 1 - Clima e ambiente	3
I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento).....	3
• BCAA 1	3
• BCAA 2	6
• BCAA 3 (ex BCAA6).....	6
II TEMA PRINCIPALE: Acqua	7
• CGO 1	7
• CGO 2 (ex CGO1).....	10
• BCAA 4 (ex BCAA1).....	32
III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)	35
• BCAA 5 (ex BCAA5).....	35
• BCAA 6 (ex BCAA 4).....	37
• BCAA 7	39
IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	41
• CGO 3 (ex CGO2)	41
• CGO 4 (ex CGO 3)	46
• BCAA 8	58
• BCAA 9	64
ZONA 2 - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	65
I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare	65
• CGO 5 (ex CGO4)	65
• CGO 6 (ex CGO 5)	70
• CGO 7 (ex CGO 10)	72
• CGO 8	75
ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	78
I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	78
• CGO 9 (ex CGO 11)	78
• CGO 10 (ex CGO 12)	81
• CGO 11 (ex CGO 13)	83



Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

ZONA 1 - Clima e ambiente

I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP).

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:



1. “superfici a prato permanente”: le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell’articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
2. “superficie agricola totale”: la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell’articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all’interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell’articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idrogeomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell’Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti “Condizioni comuni”:

- a. La richiesta dell’autorizzazione è obbligatoria;
- b. È richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. L’autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - i. il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. Coloro i quali hanno ricevuto un’autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro “ordinario” con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. La richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall’Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell’agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;
- f. L’iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l’autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. L’azienda viene iscritta in un registro “prioritario”, con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende



- iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
 4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
 5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.



BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere**Ambito di applicazione**

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Le zone Ramsar del territorio regionale cui si applica la presente BCAA2, così come individuate a livello nazionale, sono le seguenti:

- a) Vincheto di Celarda: (Data di designazione: 14/12/1976; Decreto Istitutivo: DM 16.1.1978);
- b) Laguna di Venezia: Valle Averto: (Data di designazione: 11/04/1989; Decreto Istitutivo: DM 10.2.1989);
- c) Palude del Busatello: (Data di designazione: 3/10/2017; Decreto Istitutivo: DM 30.9.2008);
- d) Palude del Brusà-Le Vallette: (Data di designazione: 27/09/2010; Decreto Istitutivo: 24 aprile 2009).

La cartografia regionale interattiva è reperibile nel sito del Portale cartografico nazionale: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=progetto_natura (layer “zone umide di importanza internazionale – Ramsar”).

La relativa cartografia in formato vettoriale è scaricabile con applicativi cartografici specifici (esempio, QGIS), attraverso il servizio gratuito e libero WFS, collegandosi al seguente sito: <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/>.

BCAA 3 (ex BCAA6): Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroche

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa solo in alcuni casi specifici, circostanziati e autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).



II TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento nazionale

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole.

Descrizione degli obblighi

- A.** Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
- B.** Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. 2019/1009.

L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- Parcella/apezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Relativamente all'impegno A, visto l'Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale.

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici potenzialmente irrigue di cui al progetto "SIGRIAN", che costituisce il sistema informativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso. Attualmente il data base, in fase di aggiornamento, non è consultabile. È possibile fare riferimento ai Consorzi di Bonifica per le aree servite da irrigazione strutturata e da irrigazione non



strutturata, oppure agli uffici del Genio Civile competente per territorio per gli attingimenti da acque sotterranee e per gli attingimenti da acque superficiali.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso) Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali)	I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

Relativamente all'impegno B, visto l'Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 24 agosto 2018, n. 146 “DGR n. 1835/2016, allegato A, sulla disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e digestati ai fini agronomici. Applicativo A58-Web (Applicativo Nitrati) per la compilazione delle Comunicazioni di spandimento e dei Registri delle concimazioni: approvazione documenti tecnici di supporto alla procedura”;



- **Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 813** “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”;
- **Decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria 15 giugno 2023, n. 222** “Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 29 marzo 2023, Allegato A. CGO 1 – Obbligo finalizzato alla protezione delle acque e al controllo di fonti diffuse di inquinamento da fosfati. Approvazione del Registro e delle Linee Guida Applicative per l'annotazione del titolo di Fosforo e introduzione di un'azione rafforzata sul Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR 813/2021), ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Direttiva 91/676/CEE”.

Ai fini del rispetto del presente impegno B, si individuano di seguito tre tipologie di aziende a cui corrispondono altrettante modalità di registrazione.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con SAU a disposizione pari o superiori a 14,8 ha, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

In applicazione del presente CGO1, le aziende soggette a obbligo di registrazione delle fertilizzazioni azotate commerciali e organiche, effettuate con il Registro A58-WEB, inseriscono le informazioni riguardanti le fertilizzazioni aziendali con contenuto di Fosforo nelle analoghe sottoarie colturali già presenti nel Registro per ottemperare ai vincoli di registrazione per l'azoto. Pertanto, per le sopra riportate aziende, i concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di Fosforo dichiarato possono essere inseriti nell'apposito campo del Sistema A58-WEB, a completamento del quadro delle fertilizzazioni adottate nell'anno in corso. Il Sistema renderà evidente il contenuto del Fosforo presente nei fertilizzanti commerciali distribuiti.

2. Le aziende con SAU inferiore a 14,8 ha (“sotto soglia”) possono analogamente avvalersi del Sistema A58-WEB per la registrazione dei fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di Fosforo.

Fanno fede i termini applicativi già definiti per il Registro riportati nel punto 1.

3. Per le restanti aziende, per le registrazioni del Fosforo è possibile procedere con modalità di implementazione di un apposito Registro, completando le operazioni di registrazione, anche in formato cartaceo. Per tale casistica saranno disponibili prospetti gestionali precompilati resi disponibili nel Modello Unico.

Quanto sopra riportato è stato dettagliato e definito dalla Regione Veneto con specifico provvedimento - DDR n. 222 del 15 giugno 2023 - che riporta i criteri generali e le procedure per la registrazione delle fertilizzazioni richieste nell'ambito del presente CGO1 di Condizionalità Rafforzata.

Nel DDR n. 222/2023 sono state, infatti, definite le modalità e gli adempimenti amministrativi per la corretta procedura di compilazione del “Registro degli interventi di fertilizzazione RecP”, da parte degli agricoltori che effettuano interventi con fertilizzanti commerciali a base di Fosforo.



CGO 2 (ex CGO1) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5 - (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - **Articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”**: “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootechnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Articolo 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”**: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **DM 19 aprile 1999** “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (GU n. 102 del 4 maggio 1999, SO n. 86).
- **Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (GU n. 90 del 18 aprile 2016).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati.

DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO

Per la Regione del Veneto, sono designati “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007);
- l'area afferente alla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175 denominata “Prossimità bacino Ca' Erizzo designata con DGR n. n. 1170 del 24 agosto 2021

Visto l'Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale.



- **Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2005 n. 2241** “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici”;
- **Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 941** “DM 25 febbraio 2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altri fertilizzanti azotati. Scadenze concernenti il PUA e il Registro delle Concimazioni di cui alla DGR n. 1835/2016, Allegato A, articoli 24 e 25. Impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020, scadenze relative al Registro degli interventi colturali – RIC” e ss.mm.ii;
- **Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 813** “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”.
- **Deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2021, n. 1170** “Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021”.
- **Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 988** “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5.7.2022” (BUR n. 107 del 2.9.2022).
- **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2023, n. 837** “Direttiva 91/676/CEE e Procedura d’Infrazione n. 2018/2249, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE – Parere Motivato del 15 febbraio 2023. Rassegna delle Misure aggiuntive e delle Azioni rafforzate nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto. Integrazione alle disposizioni del Quarto Programma d’Azione nitrati (Allegato A DGR n. 813/2021)”.

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>;
<http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>.

La Regione del Veneto, con la DGR n. 813 del 22/06/2021, ha approvato il “Quarto Programma d’Azione”, che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti sia in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), sia in Zone Ordinarie (ZO), che praticano l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dei materiali digestati e delle acque reflue.

Nel DM 25 febbraio 2016 è stata data la definizione di **digestato agroindustriale** ai fini del suo utilizzo agronomico. Ai sensi dell’art. 14(1) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021 ed art. 22(1) del DM 25/2/2016, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento;
- d) acque reflue, così come definite all’art. 2, comma 1, lettera f) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021;



- e) residui dell'attività agroalimentare, così come definite all'art. 2, comma 1, lettera n) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) sottoprodotti di origine animale;
- h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

Il digestato è considerato sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze sopra riportate, se destinato ad utilizzazione agronomica. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall'articolo 24 del DM 25 febbraio 2016 e ripresi dall'art. 16 del Quarto Programma d'Azione, la cui disciplina non comprende i digestati ottenuti da matrici non inserite nell'elenco di cui sopra, e i digestati che, pur ottenuti con le matrici sopra indicate, non risultano conformi alle caratteristiche stabilite dal Titolo V del medesimo Quarto Programma d'Azione per i digestati agrozootecnici e agroindustriali.

I digestati che non corrispondono ai requisiti del DM 25 febbraio 2016 in termini di matrici impiegate e/o di caratteristiche qualitative non possono essere distribuiti in agricoltura ai sensi di quanto disciplinato dal Quarto Programma d'Azione, rientrando nell'ambito di applicazione della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006. La loro gestione infatti può avvenire, se debitamente autorizzata, secondo le disposizioni del D.Lgs. 99/92 e della DGR n. 2241/2005, qualora ne ricorrono i presupposti e siano rispettati i pertinenti requisiti.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Quarto Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021) e delle integrazioni a sua modifica direttamente introdotte dalla DGR n. 988 del 9.8.2022 e integrate nella DGR n. 1185/2022, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
- B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO
- C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;
- D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI)

CRITERI APPLICATIVI

Il Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto, come modificato dalla DGR n. 988/2022, individua i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro: effluenti di allevamento palabili e non palabili e assimilati, fertilizzanti azotati, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e del Regolamento (UE) n. 2019/1009, acque reflue, nonché la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Dispone anche i criteri per l'osservanza del MAS e dei carichi massimi ammissibili per ettaro, nel caso di uso autorizzato di fanghi di depurazione e di spandimento di ammendanti compostati con fanghi prodotti da impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005.

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si riportano di seguito le seguenti definizioni, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021:



- “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall’attività di allevamento:
 - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
 - 4) le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1 contenuto in Allegato E alla DGR n. 813/2021;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.

È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al Quarto Programma d’Azione.

- “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall’attività di allevamento:
 - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
 - 3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1 contenuto in Allegato E alla DGR n. 813/2021;
 - 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
 - 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC);
 - 6) il compost aziendale, cioè la frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali (di cui alla lettera nn), art. 2 “Definizioni” del Quarto Programma d’Azione.

È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al Quarto Programma d’Azione.

- “fertilizzante azotato”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
 - 1) gli effluenti di allevamento di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimiliati;
 - 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
 - 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del Regolamento (UE) n. 2019/1009 contenenti azoto a qualunque titolo;
- “fanghi”: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento.



- “Altri fanghi e residui non tossici e nocivi”: rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, così come previsti e disciplinati dalla DGR n. 2241/2005, Capitolo 2.
- “Ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.”: materiali azotati provenienti da rifiuti che ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, non sono ricompresi tra le matrici dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, ai sensi di quanto indicato nell’art. 31, punto 2, lettera a., sottopunto ii, della DGR n. 988/2022. Tali fertilizzanti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile all’Amministrazione regionale nel sistema A58-WEB.
- “digestato agrozootecnico”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
 - 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
 - 3) effluenti di allevamento;
 - 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;
- “digestato agroindustriale”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
 - 1) acque reflue;
 - 2) residui dell’attività agroalimentare;
 - 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - 4) sottoprodotti di origine animale;
 - 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.
- “compost aziendale”: frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.
- “fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni” [lettera pp), comma 1, art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021]: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al Regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l’impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):
 - a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);
 - b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);
 - c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali) e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata;
 - d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

Non sono ricompresi nella lettera pp) di cui sopra gli ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. ancorché ottenuti con le matrici sopra elencate, fatto salvo quanto previsto all’art. 27 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021. Tali prodotti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile nel sistema A58-WEB.

* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali



l’agricoltura, la zootechnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all’alimentazione degli animali destinati al consumo umano.

- “A58-WEB”: applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Ai fini del presente provvedimento, ai sensi delle modifiche introdotte dalla DGR n. 988/2022 e ai sensi del Quarto Programma d’Azione, come modificato dalla DGR n. 988/2022, vige il rispetto del divieto di impiego su superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC di alcuni tipi di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 (con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti).

Inoltre, ai fini del presente provvedimento, per quanto previsto dalla DGR n. 988/2022, nel rispetto di quanto definito all’Allegato 12, è possibile riconoscere gli aiuti diretti della PAC sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii.

L’uso degli altri fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021] è ammesso nel rispetto delle indicazioni stabilite in generale per i fertilizzanti azotati di cui al D.lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché delle ulteriori indicazioni stabilite nell’art. 8 bis del Quarto Programma d’Azione.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di “azoto al campo” va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il “software regionale Applicativo Nitrati A58 web”, e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel “software regionale Nitrati”.

Per quanto definito dall’Allegato 12 del Piano Rifiuti approvato con DGR n. 988/2022, nel caso di apporti di fanghi di depurazione il Programma A58-WEB va implementato con le specifiche contenute nell’autorizzazione provinciale, anche relativamente all’indicazione del titolo di azoto e fosforo su sostanza secca (% s.s.) del fango distribuito.

Infine, sempre per quanto approvato dall’Allegato 12 del Piano Rifiuti con DGR n. 988/2022, il valore di efficienza d’uso dell’azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti è posto pari al 100%.

1. Presentazione delle Comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze

Con l’Allegato A alla DGR n. 813/2021 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

In conformità a quanto previsto all’articolo 4 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall’articolo 24 del Quarto Programma d’Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021), l’azienda agricola che produce e/o utilizza agronomicamente gli effluenti zootechnici di allevamento e i materiali assimilati a liquami e letami, compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), è subordinata alla presentazione della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l’allevamento e/o l’impianto di digestione anaerobica, ovvero se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento, e, laddove richiesto, la compilazione del “Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)”, rendendolo disponibile per i controlli aziendali.



La Comunicazione è inoltre prevista per gli utilizzatori di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021 (fermo restando il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.).

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 25 febbraio 2016, contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza dell'obbligo previsto.

La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti nelle Zone Vulnerabili ai nitrati è riassunta nella tabella riportata al comma 14 dell'articolo 24 del Quarto Programma d'Azione, qui di seguito riproposta:

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE		PUA
	ZVN	ZVN	
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero	
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero	
N* > 3.000 kg/anno	X	X	
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X	
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X	
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X	

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

Le modalità per l'invio della Comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia.

Permane vigente, infatti, tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica.



Nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la Comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione).

Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle variazioni ritenute sostanziali, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencati nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6):

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);
- g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

L'aggiornamento della Comunicazione, per i casi di variazioni non espressamente elencati dalla lettera a) alla lettera j) dell'elenco sopra riportato, non costituisce "obbligo amministrativo" nell'ambito del presente CGO 1 di Condizionalità ("Titolo VI – Condizionalità e Allegato II – del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.") e non rientra, parimenti, negli RM FERT, che costituiscono obbligo per gli impegni agro-climatico-ambientali del PSR; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.



Per le “Zone Vulnerabili ai Nitrati” (Allegato A alla DGR n. 813/2021), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno l’obbligo della sua presentazione all’Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente per mezzo dell’apposito sistema informatizzato regionale “Applicativo A58 web”. Il Piano di Azione Nitrati prevede che copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all’effettuazione dei controlli di competenza.

2. Registro delle concimazioni

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con SAU a disposizione pari o superiori a 14,8 ha, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull’intera SAU in disponibilità dell’azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull’apposito registro disponibile nell’applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, paragrafo 2.1 “soggetti tenuti alla predisposizione del Registro delle concimazioni”, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

L’apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all’aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine stabilito con provvedimento della Direzione competente all’attuazione del Quarto Programma d’Azione, prevedendo misure idonee a garantire l’aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate.

Successivamente all’apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, l’aggiornamento completo delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell’anno di riferimento, previa una prima operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni, coerentemente con quanto descritto nell’Allegato E (sub Allegato 13) alla DGR n. 813/2021, qualunque sia l’origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendersi perentorie).

Qualora un’azienda con SAU \geq 14,8 ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l’apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

Hanno altresì l’obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- sull’intera SAU in disponibilità all’azienda, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria;
- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;
- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all’art. 2 lettera pp) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell’art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all’art. 8_bis). Resta fermo il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.
- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura;



- tutti coloro che devono adempiere al CGO1 di Condizionalità Rafforzata, Impegno B, secondo le modalità stabilite dal Decreto n. 222/2023.

Gli obblighi di tenuta del Registro sono riepilogati nella successiva tabella.

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU $\geq 14,8$ ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: *mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, va rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a) Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni*".

Così come precisato all'art. 25(3) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è resa disponibile alle Amministrazioni competenti per via telematica, per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, che tiene conto dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25 febbraio 2016.

Così come definito dalla DGR n. 988/2022, gli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii. sono esclusi dalla definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021]. A tali materiali azotati dunque, vanno applicate le disposizioni definite per i fertilizzanti commerciali contenenti azoto, a qualsiasi titolo, con relativo obbligo di compilazione del registro delle concimazioni nei termini dovuti.

Infine, chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura ha sempre l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Tutte le indicazioni e informazioni utili ai fini di una corretta compilazione del Registro delle Concimazioni, relativamente ai fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022 e relativamente agli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii. sono contenuti nel Manuale on-line reperibile nell'applicativo regionale del "Registro delle Concimazioni (ReC) per materiali da art. 2, lett. pp) (DGR 813/2021) e fanghi (DGR 2241/2005)".



Si fa presente che, ai sensi di quanto disposto dal DDR n. 222 del 15 giugno 2023, vige l'estensione dell'obbligo del Registro del Fosforo (RecP) per le aziende che, avendo SAU aziendale in ZVN a disposizione pari o superiore a 14,8 ettari (corrispondente a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto), sono già soggette alla tenuta del registro delle concimazioni (ReC), costituendo misura rafforzativa prevista dal Quarto Programma d'Azione Nitrati, attuata dal 2023.

3. Utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Con il Quarto Programma d'Azione sono stati declinati i criteri per l'applicazione dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 4(6) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Come indicato nell'art. 4(7) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, limitatamente alle zone svantaggiate montane individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei soli letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
oppure;
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
oppure;
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
oppure;
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse in ogni caso dal divieto e dai vincoli sopra riportati le superfici sistematiche con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, fermo restando che la deroga sulle pendenze fino al 30% è ammessa solo per i letami e materiali assimilati, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e assimilati, nonché, ai sensi di quanto disposto all'art. 31, punto 2, lettera c. della DGR n. 988/2022, anche per i fertilizzanti organici, entro le 24 ore successive alla distribuzione

I divieti e i vincoli di cui sopra non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

4. Utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna



Il Quarto Programma d’Azione vieta l’applicazione dei liquami e materiali assimilati sui terreni con pendenza media, riferita ad un’area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all’art. 5(5) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L’applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Come indicato nell’art. 5(6) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, limitatamente alle zone svantaggiate individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l’applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
oppure;
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
oppure;
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
oppure;
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono, inoltre, escluse dal divieto e dai vincoli sopra riportati le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (DDR SISP n. 2 del 13 marzo 2015 e ss.mm.ii.), i divieti e i vincoli sopra riportati non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

5. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali ad essi assimilati, e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati ZSC e ZPS e nel Sito UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”

Il Quarto Programma d’Azione, in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii. dispone specifiche regolamentazioni operative all’attività di utilizzazione agronomica nelle aree ZSC e ZPS.

In particolare, l’articolo 4(9) e l’art. 5(9) del Quarto Programma d’Azione, in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione, di cui alla DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii., nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l’uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell’allevamento brado;



- b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
- c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5(9) del Quarto Programma d'Azione, è inoltre vietato l'uso agronomico di fertilizzanti di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 2019/1009, liquami ed acque reflue nelle ZSC per le quali gli Allegati B e C della DGR n. 1331/2017, che approvano le Schede Sito Specifiche integrate con gli obiettivi specifici rispettivamente per l'Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, prevedono l'applicazione del divieto di cui agli art. 206 o 207 dell'Allegato A alla DGR 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Alpina) per la presenza di *Gladiolus palustris* o *Himantoglossum adriaticum*, o l'applicazione del divieto di cui agli art. 213 o 214 dell'Allegato B alla DGRV n. 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Continentale) per la presenza di *Gladiolus palustris/Stipa veneta* o *Himantoglossum adriaticum*.

Il Quarto Programma d'Azione dispone all'art. 8(12) che per le aree individuate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati, degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici contrastino con le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione, qualora presenti.

Infine, ai sensi di quanto previsto dalle Norme di Conservazione del Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" del Disciplinare tecnico (DGR n. 1507 del 15.10.2019, Allegato A, punto 3.17, lettera h), nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici non è consentito l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010.

6. Ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio"

Lo stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno è disciplinato dall'art. 13 del Quarto Programma d'Azione, Allegato A alla DGR n. 813/2021.

La definizione di "piccoli allevamenti di tipo familiare", è ripresa alla lettera dd) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021. Sono mantenute le disposizioni previgenti indicati dal DDR n. 134/2008, ovvero:

- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei "piccoli allevamenti di tipo familiare";
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato "semibrando";
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DM 25/2/2016;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO

1. Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal DM 25 febbraio 2016 per l'effettuazione del corretto stoccaggio dei letami, dei liquami, nonché dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica e del digestato, sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto.



In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti ai quali sono sottoposti gli effluenti o i materiali a questi assimilati.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, nonché delle sostanze destinate alla digestione anaerobica e del digestato sono dettate dal DM 25/2/2016, così come recepite dalla DGR n. 813/2021.

I riferimenti agli articoli dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 sono di seguito schematizzati:

Zone Vulnerabili ai Nitrati	
Tipologia di materiale da stoccare	Allegato A alla DGR n. 813/2021
Letami	Art. 9 “Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento”; art. 10 “Stoccaggio dei materiali palabili”;
Liquami	Art. 9 “Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento”; art. 12 “Stoccaggio dei materiali non palabili”;
Matrici in ingresso e digestato	Art. 12 “Stoccaggio dei materiali non palabili”; art. 22 “Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato”

2. Accumulo temporaneo

Ai sensi dell'art. 39 del DM 25.2.2016 e dell'art. 11 del Quarto Programma d'Azione, l'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC) e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è consentito:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- nel caso dei letami solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni (sia SMC che lettiere avicunicoli possono andare direttamente);
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'aprezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa;
- evitando di generare problemi odorigeni e il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 50 m dalle abitazioni sparse;
- 50 m dai centri abitati (centro abitato, ai sensi del “Nuovo Codice della strada”, D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.), e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, **fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale e nazionale** (es. influenza aviaria).



Nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.

Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 e dei fanghi di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei giorni di accumulo in campo, in funzione dei materiali ammessi (art. 11 del Quarto Programma d'Azione):

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all'art. 11 c. 6 del Quarto Programma d'Azione)	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 5 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall'art. 8, comma 4 del Quarto Programma d'Azione, nelle zone vulnerabili ai nitrati il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo di tutte le superfici che l'azienda ha in disponibilità per effettuare lo spandimento di effluenti.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto annui al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica contenenti azoto zootecnico.

Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l'azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati (effluenti e assimilati e ogni altro materiale con funzione fertilizzante) non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS (Allegato 2a alla DGR n. 813/2021).

Concorrono alla definizione del limite MAS per coltura anche i materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

A tal fine, l'azienda che effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici è responsabile del rispetto del limite di 170 kg N annui/ha, anche con riferimento a tutti gli altri apporti di origine zootecnica che contribuiscono al calcolo, su tutte le superfici che ha in disponibilità per lo spandimento, ancorché condotte da altro soggetto.

Inoltre, sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022 è fatto obbligo il rispetto del tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in zona vulnerabile ai nitrati. Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.



D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI)

Il Quarto Programma d’Azione individua nelle Zone Vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d’uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009.

D.1 Divieti di utilizzazione dei letami, dei materiali ad essi assimilati e dei fertilizzanti azotati (di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009):

Ai sensi dell’art. 4(3) del Quarto Programma d’Azione l’utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati e dei fertilizzanti azotati è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento allo stato brado;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all’articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall’area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un’estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relativamente alle zone di rispetto previste dall’art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l’indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo, da rispettare anche in zona ordinaria;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d’acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ed a ARPAV;

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati [art. 4(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all’intero periodo di validità dell’autorizzazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi, di cui alla legge n. 574/1996 e smi, e dalle successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 5396/2008 e smi, e dalle successive disposizioni di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, di cui alla lettera pp) dell’articolo 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii., che, ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.



Ai sensi dell'art. 4(5) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati, di cui al decreto n. 75/2010 e del Regolamento (UE) 2019/1009 è vietato, (fatto salvo il caso di preventivo interramento) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo per scorrimento.

Divieti spaziali (relativi al sotto paragrafo D.1)

Ai sensi dell'art. 4(1) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 è vietato entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar corrispondono a Valle Averto, nel Comune di Campagna Lupia in provincia di Venezia;

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

Ulteriori divieti per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett, pp) del Quarto Programma d'Azione

Ai sensi dell'art. 6bis del Quarto Programma d'Azione, fermo restando il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e all'art. 5 comma 4, nonché il divieto di impiego su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC di alcun tipo di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii, per gli altri fertilizzanti azotati di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del Programma, valgono, in aggiunta ai divieti stabiliti in generale per i fertilizzanti azotati del D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009, anche i seguenti ulteriori divieti:

- a) su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
- b) su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;
- c) su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;
- d) in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;
- f) su colture orticolte ed erbacee a coltura presente;
- g) su colture foraggere permanenti;
- h) su colture foraggere avvicate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- i) per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;



- j) su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- k) su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

Sono esclusi dai sopra riportati divieti gli ammendantini compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati con la DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che, ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più nella definizione di fertilizzanti di cui alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett, pp) del Quarto Programma d'Azione

Ai sensi dell'art. 8bis del Quarto Programma d'Azione, sulle superfici su cui si utilizzano materiali pp) non riconosciuti dalla DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., valgono le seguenti ulteriori indicazioni:

- acquisizione da parte dell'utilizzatore del rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati da Arsenico, IPA Sommatoria PFAS;
- inserimento delle analisi in A58-WEB in sede di compilazione del ReC;
- conservazione in azienda del documento fiscale d'acquisto per 10 anni e inserimento in A58-WEB;
- interramento del fertilizzante contestualmente alla distribuzione, evitando la diffusione di aerosol;
- divieto di applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili.

Inoltre, per i medesimi materiali pp):

1. se si tratta di AMMENDANTI:
 - i suoli devono presentare un PH non inferiore a 5,5;
 - i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare 45 t/ha di tal quale nel triennio;
2. se si tratta di CORRETTIVI:
 - il prodotto va utilizzato per la correzione delle caratteristiche di pH, eventualmente aggravate da eccesso di salinità;
 - fermo restando il divieto di cui all'art. 6_bis del Quarto Programma d'Azione, per gli interventi effettuati su aree limitrofe a siti Natura 2000, deve essere valutata l'assenza di incidenze a quanto previsto dalla DGR n. 1400/2017 e ss.mm.ii.;
 - i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 30 t/ha di tal quale nel triennio.

Con riferimento a quanto riportato dal presente paragrafo, per quanto stabilito dall'art. 6bis, lettera c) del Quarto Programma d'Azione, su tali superfici vige l'esclusione dagli aiuti a superficie della PAC.

D.2 Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati

Ai sensi dell'art. 5(3) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali,



per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e ad ARPAV;

- e) prossimità di una fascia di 50 m dai centri abitati (centro abitato, ai sensi del “Nuovo Codice della strada”, D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.), per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;
- k) nelle zone di tutela assoluta di cui all’articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall’area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un’estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto previste dall’art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l’indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo, da rispettare anche in zona ordinaria;
- l) nei terreni di gola aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario;
- m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati [art. 5(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR n. 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei liquami e materiali assimilati si applica all’intero periodo di validità dell’autorizzazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, di cui alla lettera pp) dell’articolo 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati con la DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che, ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più in tale definizione.

Divieti spaziali (relativi al sotto paragrafo D.2)

Ai sensi dell’art. 5(1) del Quarto Programma d’Azione, l’utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:



- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

D.3 Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022 (Allegato 12), su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 o tabella B1/3 per i fanghi prodotti da industrie agroalimentari - Direttiva B - della medesima DGR n. 2241/2005, nonché di fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.

E' altresì vietato l'uso di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione con caratteristiche diverse da quelle definite in tabella B2/1 – Direttiva B – della medesima DGR n. 2241/2005.

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, Allegato 12, l'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui è vietato ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, (per le zone di pianura fare riferimento ai P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con CSC minore di 8 meq/100 g;
- e) quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;
- f) destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- g) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- h) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
- i) destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali;
- j) interessati allo spargimento di deiezioni animali o di altri residui di comprovata utilità agronomica.

Infine, ai sensi dell'art. 6^{ter} della DGR n. 813/2021, l'uso agronomico dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, è soggetto ai divieti definiti dalla disciplina di settore e ai seguenti ulteriori divieti:

- su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse



dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;

- su superfici ricadenti in Siti Natura 2000.

Divieti spaziali e altri divieti (relativi al sotto paragrafo D.3)

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, è vietata l'applicazione dei fanghi e di altri residui:

- per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e per una fascia di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di sostanza secca del fango), sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
- nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- nelle zone di drenaggio e di viabilità interpoderele;
- nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
- nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m;
- nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;
- con la tecnica della irrigazione a pioggia.

Sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche qualora più restrittive.

D.4 Divieti temporali stagionali degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati e dei fertilizzanti azotati

Ai sensi di quanto disciplinato dall'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (art. 6), si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto:

Tabella di sintesi:

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicinali e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui culturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base	SI***



		Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essicate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

Flessibilità del divieto di spandimento

Con l'approvazione del Quarto Programma di Azione continua ad essere attivo il servizio del bollettino "Agrometeo" dell'ARPAV - Servizio Meteorologico, per consultare l'elaborazione previsionale delle condizioni meteorologiche, necessaria per conoscere l'eventuale sospensione del divieto di spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, e delle acque reflue e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 62 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio (ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, di cui al D.Lgs n. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio) - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 28 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio, sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture. Nel periodo di divieto stagionale in Zona Vulnerabile non è possibile distribuire deiezioni essicate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nonché su terreno nudo liquami (compresi assimilati) ed acque reflue.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati>

Per usufruire del medesimo servizio attraverso i dispositivi mobili, da novembre 2017 è disponibile anche l'App ARPAV "Agrometeo Nitrati", che permette di consultare le previsioni sulla possibilità o meno di distribuzione degli effluenti, digestati e altri fertilizzanti azotati nel periodo di flessibilità del divieto stagionale di spandimento.

Misure restrittive del Quarto Programma d'Azione Nitrati: dal 1.1.2025 obbligo di interramento contestuale ed immediato di tutte le polline.

Costituisce misura rafforzativa del Quarto Programma d'Azione Nitrati in tutte le Zone Vulnerabili, a partire dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di intizzare immediatamente le polline avicole (di qualsiasi tipo) contestualmente alla distribuzione in campo su superfici arative (v. punto 3 del dispositivo della DGR n. 837 del 4 luglio 2023).

Inoltre, si ricorda che costituiscono misure restrittive del Quarto Programma d'Azione del Veneto le ulteriori operazioni di interramento contestuale alla distribuzione delle seguenti tipologie di materiali palabili con la seguente scalarità temporale:

- dal 1° gennaio 2026: digestato agrozootecnico e agroindustriale;
- dal 1° gennaio 2027: letame suinicolo e di altre specie (escluso bovino/bufalino).



BCAA 4 (ex BCAA1): Introduzione di fasce tamponi lungo i corsi d'acqua**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole.

Descrizione della BCAA 4 e degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri (v. seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti. La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici¹ superficiali di torrenti, fiumi o canali ed è denominata "fascia inerbita" (v. seguente impegno b).

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto si stabiliscono i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua

Su tutte le superfici di cui all'ambito di applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Programma d'Azione dei Nitrati (DGR n. 813 del 22 giugno 2021 (Allegato A – Quarto Programma d'Azione) sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri.

La eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2.

Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, vietato distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5

¹ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato".



metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

I suddetti corsi d'acqua sono individuati dal Geoportale regionale al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=203>.


Nel caso di una situazione di campo difforme rispetto alla rappresentazione dell'elemento idrico riportata nel Geoportale, il controllo del rispetto dell'impegno va riscontrato mediante la verifica in loco.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

E' vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione, con le caratteristiche minime stabilitate.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi nella fascia inerbita, così come di seguito descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Pertanto, in tal caso, per la componente arborea, l'impegno sopra riportato si considera assolto.



Ai fini della presente BCAA 4, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

I corpi idrici soggetti al vincolo di cui alla lettera b) sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260 e sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di



Gestione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) per i tratti fluviali monitorati decorrenti in Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché di quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali.

Tale ricognizione ambientale è la medesima che viene definita nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, e che viene comunicato al sistema Europeo WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>), ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria DDR n. 79 del 16 marzo 2023 sono state aggiornate le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati.

L'informazione relativa all'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito, ed è resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link: <http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelli a seminativo ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115



III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 (ex BCAA5): Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto anche del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo.

Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;

Per gli impegni di cui alle lettere b) tutte le superfici agricole.

Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Descrizione della BCAA 5 e degli obblighi

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel Fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA 5, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

In relazione all'impegno b), al fine di prevenire il rischio di erosione sul territorio regionale, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali, è individuato l'intervallo temporale in cui collocare il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo dal 1° dicembre al 31 gennaio, in concomitanza con il divieto continuativo invernale di spandimento degli effluenti di allevamento previsto dalla DGR n. 813/2021.



Deroghe

In relazione all'impegno **a**), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. In tali casi è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa alle fasce inerbite è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione all'impegno **b**), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.



BCAA 6 (ex BCAA 4): Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati Membri**Ambito di applicazione:**

Superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti).

Descrizione della BCAA 6 e degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, non protetti da protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale e regionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscono la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno
 - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:



- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-verinina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui culturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.



BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse**Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1. effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, tritcale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelli a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelli a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed



una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni culturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
 - oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.
2. prevedere una diversificazione culturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
 - b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione culturale” si intende:

1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3. terreni lasciati a riposo;
4. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.

Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Ai sensi delle indicazioni nazionali ricevute dal MASAF, nel 2025 gli agricoltori sono liberi di scegliere di applicare la diversificazione delle colture indipendentemente dalla scelta colturale effettuata e dalla gestione adottata nel 2024.



IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

CGO 3 (ex CGO2) – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7)

Art. 3 (par. 1 e par. 2, lettera b) – art. 4 (par. 1, 2, 4)**Recepimento nazionale**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis e ss.mm.ii.;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), art. 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184** “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** “Abrogazione del DM 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 luglio 2018** “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241**, approva all'**Allegato C** le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 30 dicembre 2005, n. 4441** approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);



- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'**Allegato C** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle ZPS, nonché all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **LR 5 gennaio 2007, n 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 27 febbraio 2007, n. 441** integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);
- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato C, E e G** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009);
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n. 9/2008. DGR n. 66/Cr del 10/06/2014;



7f9379b1



- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR n. 2875/2013;
- La **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- La **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020.
- **DGR 27 maggio 2016, n. 786** che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR n. 893 del 13 giugno 2017** che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin", SIC IT3240004 "Montello", ZPS IT3240026 "Prai di castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco", approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- **DGR 16 agosto 2017 n. 1331** che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 24 ottobre 2017 n. 1709** che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 5 gennaio 2018, n. 7** che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;
- **DGR 26 marzo 2018, n. 390**, ad oggetto: Progetto LIFE + SILLIFE 14/NAT/IT/000809 "L'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta governance dell'ecosistema Sile" e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all'interno dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio;
- **DGR 9 aprile 2019, n. 442**, che approva le Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione da effettuarsi negli ambiti della fascia costiera del delta del Po e dell'aggiornamento della cartografia degli habitat del Sito ZPS IT3270023 "Delta del Po" e del Sito ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".
- **DGR 30 aprile 2019, n. 546**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 17 dicembre 2019, n. 1909**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento" e ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento". D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 17 dicembre 2019, n. 1910**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" in Comune di Revine Lago (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;



- **DGR 9 luglio 2020, n. 929** “Individuazione del Comune di Venezia quale Ente Gestore, per il territorio di propria competenza, dei siti Rete Natura 2000. Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- **DGR 9 luglio 2020, n. 930**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3270023 “Delta del Po” nei Comuni di Adria (RO) e Porto Tolle (RO). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 24 novembre 2020, n. 1636** “Individuazione del Parco Delta del Po, quale Ente Gestore dei siti della Rete ecologica europea Natura 2000 per i territori di competenza. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”;
- **DGR 26 gennaio 2021, n. 82** che approva il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 dell'Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
- **DGR 15 giugno 2021, n. 769** “Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" in Comune di Fontaniva (PD), ZSC IT3230080 "Val Talagona, Gruppo del Monte Cridola, Monte Duranno" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" in Comune di Domegge di Cadore (BL), ZPS IT3230087 "Versante sud delle Dolomiti Feltrine" in Comune di Feltre (BL); ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po" nel Comune di Porto Viro (RO). D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 2819/2009 e D.G.R. n. 442/2019”;
- **DGR 13 settembre 2022, n. 1126** “Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego” in Comune di Riese Pio X (TV) e ZSC IT3240002 “Colli Asolani” in Comune di Asolo (TV), nell’ambito dei poligoni individuati. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 893/2017, D.G.R. n. 546/2019 e D.G.R. n. 925/2019;
- **DGR 23 settembre 2024, n.114**, Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia del sito Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” in Comune di Venezia e aggiornamento del perimetro e della superficie della ZSC IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin”;
- **DGR 25 novembre 2024, n. 1384**, Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat della ZSC IT3240002 “Colli Asolani” in Comune di Asolo (TV) e della ZSC/ZPS IT3250032 “Bosco Nordio” in Comune di Chioggia (VE) nell’ambito dei poligoni individuati. DGR n. 1066/2007, DGR n. 4240/2008, DGR n. 925/2019, DGR n. 295/2022, DGR n. 1126/2022 e DGR n. 1319/2023;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 5, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda inoltre alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

A norma dell’articolo 5(3) del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai beneficiari si applicano le pertinenti disposizioni (divieti) del DM n. 184/2007, di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere:



k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

s) conversione delle superfici a pascolo permanente;

t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;

e comma 2 lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside), nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.



CGO 4 (ex CGO 3) – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**Articolo 6, paragrafi 1 e 2 - (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)****Recepimento nazionale**

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 luglio 2018** “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5(1) del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Inoltre, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.



Visto l'Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DPGR 18 maggio 2005, n. 241** approva all'**Allegato B** l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'**Allegato B** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all'**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- **LR 5 gennaio 2007, n 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato B, D e F** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009).
- **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + -Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);



- **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, Lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, Lr n.9/2008. DGR 66/Cr del 10/06/2014;
- **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR. 2875/2013;
- **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020;
- **DGR 27 maggio 2016, n. 786** che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE).
- **DGR 16 agosto 2017 n. 1331** che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR n. 893 del 13 giugno 2017** che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin", SIC IT3240004 "Montello", ZPS IT3240026 "Prai di castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco", approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- **DGR 24 ottobre 2017 n. 1709** che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 5 gennaio 2018, n. 7** che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;
- **DGR 13 marzo 2018, n. 300**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC IT3240004 "Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 26 marzo 2018, n. 390**, ad oggetto: Progetto LIFE + SILLIFE 14/NAT/IT/000809 "L'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta governance dell'ecosistema Sile" e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all'interno dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio;
- **DGR n. 667 del 15 maggio 2018**, in cui si esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti sul territorio del Veneto (ad esclusione delle superfici di due siti ricadenti nel Comune di Sappada);
- **Decreto MATTM 27 luglio 2018**, in cui viene adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto" (quindi 96 ZSC in totale) (G.U. n. 190 del 17 agosto 2018);



- **DGR n. 265 dell'8 marzo 2019**, in cui si esprime parere positivo al decreto per la designazione delle 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- **DGR 9 aprile 2019, n. 442**, che approva le Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione da effettuarsi negli ambiti della fascia costiera del delta del Po e dell'aggiornamento della cartografia degli habitat del Sito ZPS IT3270023 "Delta del Po" e del Sito ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".
- **DGR 23 aprile 2019, n. 501**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC IT3240004 "Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 30 aprile 2019, n. 546**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **Decreto MATTM 10 maggio 2019**, in cui viene adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di sei zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto (G.U. n. 121 del 25 maggio 2019);
- **DGR n. 626 del 14 maggio 2019**, che approva lo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- **Decreto MATTM 20 giugno 2019**, in cui viene adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (G.U. n. 155 del 4 luglio 2019);
- **DGR 26 giugno 2019, n. 925**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240002 "Colli Asolani" e ZSC IT3240004 "Montello" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Maser (TV), di Monfumo (TV) e di Montebelluna (TV), nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 17 dicembre 2019, n. 1909**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento" e ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento". D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 17 marzo 2020, n. 338**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240004 "Montello" in Comune di Crocetta del Montello (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 9 luglio 2020, n. 929** "Individuazione del Comune di Venezia quale Ente Gestore, per il territorio di propria competenza, dei siti Rete Natura 2000. Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE";
- **DGR 9 luglio 2020, n. 930**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3270023 "Delta del Po" nei Comuni di Adria (RO) e Porto Tolle (RO). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 17 novembre 2020, n. 1584**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240004 "Montello" in Comune di Volpago del Montello (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008.



- **DGR 24 novembre 2020, n. 1636** "Individuazione del Parco Delta del Po, quale Ente Gestore dei siti della Rete ecologica europea Natura 2000 per i territori di competenza. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE";
- **DGR 26 gennaio 2021, n. 82** che approvazione il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 dell'Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
- **DGR 15 giugno 2021, n. 769** Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" in Comune di Fontaniva (PD), ZSC IT3230080 "Val Talagona, Gruppo del Monte Cridola, Monte Duranno" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" in Comune di Domegge di Cadore (BL), ZPS IT3230087 "Versante sud delle Dolomiti Feltrine" in Comune di Feltre (BL); ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po" nel Comune di Porto Viro (RO). D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 2819/2009 e D.G.R. n. 442/2019";
- **DGR 20 maggio 2022, n. 615** «“Approvazione nuova cartografia degli habitat, degli habitat di specie ed aggiornamento del Formulario Standard della ZSC IT240004 “Montello”»;
- **DGR 20 maggio 2022, n. 617** “Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000: ZSC IT3210021 “Val Galina e Progno Borago”, in Comune di Verona. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 2816/2009;
- **DGR 13 settembre 2022, n. 1126** “Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego” in Comune di Riese Pio X (TV) e ZSC IT3240002 “Colli Asolani” in Comune di Asolo (TV), nell’ambito dei poligoni individuati. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 893/2017, D.G.R. n. 546/2019 e D.G.R. n. 925/2019;
- **DGR 26 gennaio 2023, n. 80** Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3240032 “Fiume Meschio” in Comune di Vittorio Veneto (TV) e ZSC IT3220037 “Colli Berici” in Comune di Altavilla Vicentina (VI), nell’ambito dei poligoni individuati. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 1083/2014;
- **DGR 09 maggio 2023, n. 566** Individuazione del Comune di Chioggia (VE) quale soggetto gestore del sito Rete Natura 2000 IT3250047 “Tegnùe di Chioggia”. Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”;
- **DGR 19 maggio 2023, n. 617** Campionati mondiali di sci alpino 2021. Aggiornamento della cartografia e del Formulario Standard della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3230017 “Monte Pelmo - Mondeval - Formin” a seguito dell’attuazione delle Misure di Compensazione di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat);
- **DGR 31 luglio 2023, n. 965** Individuazione del Consiglio di Bacino Brenta quale Soggetto Gestore del sito Rete Natura 2000 IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta”. Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”;
- **DGR 29 agosto 2023, n. 1059** Approvazione del documento “Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026”;
- **DGR 9 aprile 2024, n. 400** Individuazione del Parco regionale dei Colli Euganei quale Ente gestore del sito IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” e del Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo quale Ente gestore del sito IT3230071 “Dolomiti d’Ampezzo”. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- **DGR 23 settembre 2024, n. 114** Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia del sito Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” in Comune di Venezia e aggiornamento del perimetro e della superficie della ZSC IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin”;



- **DGR 25 novembre 2024, n. 1384** Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat della ZSC IT3240002 "Colli Asolani" in Comune di Asolo (TV) e della ZSC/ZPS IT3250032 "Bosco Nordio" in Comune di Chioggia (VE) nell'ambito dei poligoni individuati. DGR n. 1066/2007, DGR n. 4240/2008, DGR n. 925/2019, DGR n. 295/2022, DGR n. 1126/2022 e DGR n. 1319/2023;
- **DGR 30 dicembre 2024, n. 1581** Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard di alcune Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del Veneto, mediante l'applicazione della metodologia messa a punto dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 5, comma 4 del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda inoltre alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo, ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- 2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;



- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione:

- c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
- d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

- g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- i) divieto di utilizzo di munitionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

A suddetti impegni si aggiungono quelli previsti dalla DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Le Misure di Conservazione si suddividono per Regione biogeografica (Continentale e Alpina), e sono state declinate nei vari siti.

La DGR di approvazione e le Misure di Conservazione sono consultabili al sito <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione>.

Si riportano, di seguito, le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) suddivise per Regione biogeografica Continentale e Alpina.

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

MISURE GENERALI

Art. 119 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

1 L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.

Art. 120 - Irrorazione area di fitofarmaci

1 La deroga al divieto di irrigazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.



Art. 129 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1 Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.
b) adottare tecniche culturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
Art. 136 - Alberi monumentali
1 La Regione promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale così come previsto all'art. 7, Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
HABITAT
Art. 154 - Pascolo
10 Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la trituratione e lo spaglio dei residui vegetali.
Art. 157 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione
1 È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale: i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iii. 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 158 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame
2 Lo stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3 Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo dei seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia).
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae).
c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
4 Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a) e b) i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.



Art. 159 - Transito di mezzi meccanici
1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i> .
Art. 163 - Tutela integrale
1 Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) habitat 6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i> ;
Art. 183 - 7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae e 7230 Torbiere basse alcaline
2 Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> costituiscono obblighi:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p.</i>
4 Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.
Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
1 Le seguenti attività sono vietate:
c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 213 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide). Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410, 6210 e 62A0, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato.
2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.
Art. 214 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>. Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410 e 6210, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 L'uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue è vietato.
Art. 218 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>
1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.
2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie.
3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat:



a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);

c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosì o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).

Art. 219 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum*

1 Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:

a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);

3 Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

MISURE GENERALI

Art. 109 - Discariche, rifiuti e fanghi

2. L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.

Art. 111 - Irrorazione aerea di fitofarmaci

1. La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.

Art. 117 - Rimboschimenti e sottopiantagioni

1. Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:

a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;

b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.

HABITAT

Art. 128 - 91D0 * Torbiere boscose

5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.

7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato.

Art. 135 - 91D0 * Torbiere boscose

3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro

Art. 147 - Pascolo

10. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la trituratione e lo spaglio dei residui vegetali.

Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione

1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:

a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee).

b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:



iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo

2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat:
- a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
 - b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
 - d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.

Art. 152 - Transito di mezzi meccanici

1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
- a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);
 - b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.

Art. 157 - Tutela integrale

1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
- a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale;
 - b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi;

Art. 179 - Accumulo di ramaglie

1. L'accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide è vietato.

Art. 180 - Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni

1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.
2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.

Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su

substrati torbosi del Rhynchosporion, 7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianaee e 7230 Torbiere basse alcaline

Le seguenti attività 1. sono vietate:

- a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;
 - b) il rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri;
 - c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat;
 - f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.

Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)

1. Le seguenti attività sono vietate:

- c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali

4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione:

- a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati;

Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubrum p.p. e Bidention p.p.

4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 5. Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos, sono vietati:

Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

1. Le seguenti attività sono vietate:

- c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
- e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubrum p.p. e Bidention p.p.

1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.



BCAA 8**A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio****B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli****Ambito di applicazione**

Tutte le superfici.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti:

- per l'obbligo A, gli elementi caratteristici del paesaggio tutelati dalla normativa regionale;
- per l'obbligo B, il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "alberi isolati" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "alberi monumentali" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.



Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticolli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Visto l’Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale:

Il vecchio Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, al quale afferiscono tuttora i Piani d’Area, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all’articolo 32, “Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale” delle N.T.A., poneva a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa, anche se non prevalente, di assetti culturali storici, dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiamava tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevedeva che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell’organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 62 del 30/06/2020 individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

Infine, i Piani d’Area, tuttora vigenti, sebbene strumenti di specificazione del vecchio PTRC (1992) per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.



I Piani d'area regionali sono riportati al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/piani-di-area>

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.
5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.
6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, approvata dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo,



compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per alberi in filari si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”, considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 206 esemplari, individuati dai seguenti provvedimenti:

- 110 sono stati approvati con D.M. n. 5450 del 19/12/2017
- 49 sono stati approvati con D.M. n. 757 del 19/04/2019
- 47 sono stati approvati con D.M. n. 9022657 del 24/07/2020

Info e riferimenti al seguente indirizzo regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/alberi-monumentali>.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minimi quali siepi e filari.
3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.
4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la



riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie .

7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolari di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni di riduzione della chioma a ciclo pluriennale, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati a limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.



Deroghe

E' possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obblighi A e B).
2. Elementi del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obbligo A).
3. Interventi culturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo A).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obbligo A).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.



BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).



ZONA 2 - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante**I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare**

CGO 5 (ex CGO4) – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20 - (GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)

*attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.



Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell’1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- **Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021**, intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Visto l’Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **Accordo Rep. Atti 59/CSR del 29 aprile 2010**, recepito con Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 158 del 31 agosto 2010;
- **DGR n. 513 del 3 aprile 2012 - Disposizioni per la disciplina della vendita diretta del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale” (Sostituzione deliberazione n. 2950 dell’11 ottobre 2005);**
- **DGR 13 dicembre 2005, n. 3905** – “Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Linee guida d’applicazione regionale” (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- **Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006** "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";



- **D.G.R. 20 maggio 2021, n. 639** – “Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina”;
- **Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024** - “Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292** “Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;
- **DGR n. 1915 del 27 novembre 2017** Piano regionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari, sanità pubblica veterinaria. Recepimento dell'intesa sancita in CSR il 10 novembre 2016 sul documento "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", presa d'atto della programmazione dei controlli per l'anno 2017 ed individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte delle Aziende ULSS. Aggiornamento Punto di contatto regionale per il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018";
- **DGR del 31 marzo 2020 n. 394** - Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007;
- **DGR dell'1 settembre 2020 n. 1248** - “Progetto “Piccole Produzioni Locali – PPL venete”: riordino della disciplina regionale relativa al progetto. Modifica della DGR n. 2162/2017.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 5, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a.curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b.preventire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;



1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:

- i. natura e origine dei mangimi somministrati agli animali;
- ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
- iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente i mangimi trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione² di:

- ogni uso di prodotti fitosanitari³;
- i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. indenni da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- i locali dove il latte è stoccati devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfeccare;
- l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



- 3.c.** assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d.** assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a.** assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a.** registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9(2), lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b.** curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c.** tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d.** tenere opportuna registrazione⁴ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014 - viene controllato anche per il CGO7;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO7;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO7.

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.



CGO 6 (ex CGO 5) - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7 - (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006**, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 5, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Premessa

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-



veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.



II TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 (ex CGO 10) - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase - (GUUE L 309 del 24/11/2009, pag 1)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.O. n. 177).
- **Decreto interministeriale 22 gennaio 2014**, Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 35 del 12/2/2014);

Visto l’Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR 31 gennaio 2003, n. 136** “Progetto regionale F.A.S.: Fitofitosanitari – Ambiente – Salute” (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003);
- **Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009** – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell’8 dicembre 2009);
- **DGR 26 luglio 2011, n. 1158** “Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”;
- **DGR 18 novembre 2014, n. 2136** “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014” (BUR n. 111 del 20 novembre 2014);
- **DGR 14 maggio 2015, n. 801** “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”. Coinvolgimento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel procedimento di rilascio e



rinnovo dei certificati di abilitazione agli utilizzatori professionali medesimi". (BUR n. 58 del 9 giugno 2015);

- **DGR 18 agosto 2015, n. 1101** "Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014". (BUR n. 85 del 4 settembre 2015);
- **DGR 28 marzo 2017, n. 380** "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN";
- **DGR 19 luglio 2017, n. 1133** "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 5, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda beneficiaria sono definiti sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/09.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF) valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>), che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO7;
- conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469), ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.



Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. La medesima disposizione si applica se il soggetto abilitato è uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti dell'azienda.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, inoltre, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Inoltre, si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO7.

Precisazione

Si valuta opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (definizione di "vulnerabilità intrinseca"). Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di "vulnerabilità specifica", il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.



CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
articolo 12 in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Capo II del Regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

- a) Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.
– Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell’Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l’elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

- c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall’utilizzatore professionale per adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L’eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva



della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

- Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a. In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b. Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:



- minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b. smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.



ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI**I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

CGO 9 (ex CGO 11) – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

**Articoli 3 e 4
(GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)**

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** “Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 5, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Ministero della Salute n. 61741 del 5/02/2025, avente oggetto "Piano Nazionale Benessere Animale 2025 (PNBA)", è stata inviata alle Regioni la programmazione delle attività del 2025, confermando la programmazione dei controlli ufficiali così come definita nelle edizioni precedenti del Piano.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0009735-17/04/2018-DGSAF sono state formalizzate le check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, di suini e di “altre specie”, valevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 745-14/01/2021-DGSAF è stata formalizzata la check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, valevole anche ai fini della Condizionalità.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:

- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.



Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

- a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.
- b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
- c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m^2 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m^2 1,7 fino a 220 kg e pari a m^2 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzi (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, ...);
- e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;
- f) è vietato l'uso della museruola;
- g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;
- h) la cauterizzazione dell'abocco corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:

- a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzi e dei locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:

- a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzi con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfezionabili;
- b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;
- c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conformi alla normativa vigente;
- d) le stalle, i box, le attrezzi, gli utensili devono essere puliti e disinfezionati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà;
- e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;
- f) i pavimenti non devono essere sdruciolati, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;
- g) le attrezzi per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.



- h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;
 - i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
 - j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;
- 4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:**
- a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;
 - b) tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;
 - c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;
 - d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.



CGO 10 (ex CGO 12) – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**Articoli 3 e 4
(GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)****Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122** “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. del 2 agosto 2011, n. 178);
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 5, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

A partire dalla pubblicazione del succitato D.Lgs., il Ministero della Salute ha emanato diverse circolari esplicative (es. prot. n. 0008968-03/05/13 sul “Group housing” delle scrofe, prot. n. 0007570-04/04/15 sul miglioramento del benessere delle scrofe attraverso un corretto regime alimentare, etc.), fornendo in tal modo dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con nota del Ministero della Salute n. 61741 del 5/02/2025, avente oggetto "Piano Nazionale Benessere Animale 2025 (PNBA)", è stata inviata alle Regioni la programmazione delle attività del 2025, confermando la programmazione dei controlli ufficiali così come definita nelle edizioni precedenti del Piano.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 4500 del 19/02/2020 integrata da nota prot. n. 11019 del 19.4.2020 è stata formalizzata la ~~nuova~~ check-list per il controllo del benessere animale in allevamento dei suini, valevole anche ai fini della Condizionalità.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni generali contenute nel vigente Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, a cui gli allevatori devono fare riferimento.

1. La superficie libera totale per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:

- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 2,25 per le scrofe.

Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.



Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.

2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:
 - mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
 - mq 1,3 per le scrofe gravide.

Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).

3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.
6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche della pavimentazione, queste devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1., lettera c) del D.Lgs 122/2011.
8. Ulteriori dettagli relativi alle condizioni generali che devono possedere gli allevamenti suinicoli ai fini del rispetto della normativa vigente sul benessere animale, nonché alle disposizioni specifiche per le varie categorie di suini allevati (scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso) sono riportati in Allegato I al succitato decreto legislativo.



CGO 11 (ex CGO 13) – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**Articolo 4**

(GU L 221 dell' 8 agosto 1998, pag. 23)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla **legge 27.12.2004, n. 306** (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- **Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 5, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2025.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Con nota del Ministero della Salute n. 61741 del 5/02/2025, avente oggetto "Piano Nazionale Benessere Animale 2025 (PNBA)", è stata inviata alle Regioni la programmazione delle attività del 2025, confermando la programmazione dei controlli ufficiali così come definita nelle edizioni precedenti del Piano.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0009735-17/04/2018-DGSAF sono state formalizzate le check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, di suini e di "altre specie", valevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0004339 del 24/02/2020 sono state formalizzate delle check-list per il controllo del benessere animale in allevamento dei bovini e bufalini, valevoli anche ai fini della Condizionalità; al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 9034981 del 31/07/2020, ha fornito delle specifiche relative ai controlli per l'atto CGO11.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:



- a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
- c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:

- a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati.

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutico effettuato. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfezati.



9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004



è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.



7f9379b1

